



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 29/07/2002

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2002, n. 14

Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età .

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Puglia riconosce alle Università popolari e della terza età, comunque denominate, un ruolo di particolare rilevanza per la più ampia diffusione della cultura e della tradizione, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini pugliesi adulti e anziani, per il loro inserimento nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono favorendone l'interazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione.

2. Si definiscono Università popolari e della terza età gli enti, le associazioni e le istituzioni a carattere volontaristico e che non perseguono scopi di lucro, che si danno un ordinamento autonomo mediante propri statuti o regolamenti, che hanno autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile e che hanno come finalità quella della promozione culturale rivolta alle persone adulte e anziane.

Art. 2

(Forme di sostegno)

1. Per l'organizzazione e lo sviluppo della propria attività le Università popolari e della terza età di cui all'articolo 1 possono ricevere contributi volontari pubblici e privati e usufruire di supporti forniti dalla Regione, dagli enti locali e dalle Comunità Montane. Tali supporti consistono:

- a) nella concessione in comodato gratuito di sedi e attrezzature;
- b) nella concessione di contributi finanziari.

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. La regione può erogare contributi a favore delle Università popolari e della terza età di cui all'articolo 1.
2. Per accedere ai contributi regionali previsti dalla presente legge i soggetti interessati devono:
 - a) avere la sede associativa nel territorio regionale;
 - b) essere regolarmente costituiti come associazioni o enti culturali con statuti e regolamenti che sanciscano e disciplinino le condizioni e le finalità di cui all'articolo 1, ovvero siano strutture operative di enti culturali, giuridicamente riconosciuti, che operano nel settore con caratteristiche di universitarietà per iniziative e metodi;
 - c) operare senza fini di lucro e perseguire finalità esclusivamente culturali nell'interesse della generalità dei cittadini;
 - d) svolgere già da almeno due anni una regolare attività, costituita da cicli di lezioni, seminari, laboratori, corsi e attività parallele della durata complessiva annua di almeno centocinquanta ore;
 - e) disporre di strutture idonee allo svolgimento delle attività.
3. La Regione istituisce apposito Albo delle Università popolari e della terza età, comunque denominate, e verifica periodicamente il permanere dei requisiti di cui al comma 1 validi per l'iscrizione all'Albo.

Art. 4

(Attività didattica e culturale)

1. I corsi promossi dalle Università popolari e della terza età devono prevedere cicli di lezioni, seminari e laboratori nei limiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera d).
2. I suddetti corsi possono prevedere anche la realizzazione di altre attività culturali collegate o collaterali con le seguenti finalità:
 - a) socializzazione e valorizzazione del tempo libero;
 - b) sviluppo della formazione permanente per il confronto tra culture generazionali diverse;
 - c) studio della realtà storica, socio-economica e artistico-monumentale della Puglia;
 - d) sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una maggiore integrazione sociale degli anziani e delle persone adulte nel rapporto intergenerazionale.
3. I docenti delle materie scientifiche, storiche e letterarie devono essere in possesso di laurea attinente l'argomento dei rispettivi corsi. I docenti di materie tecniche devono essere professionisti laureati del settore e/o aver maturato esperienze specifiche nel settore stesso. Per le materie concernenti le attività a carattere ricreativo e associativo può essere prevista la figura di un docente esperto nella conduzione delle attività promosse.

Art. 5

(Accesso e partecipazione ai corsi)

1. L'iscrizione e la frequenza dei corsi delle Università popolari e della terza età sono libere e senza alcuna distinzione di razza, religione, appartenenza politica e condizione fisica e sociale.
2. L'accesso e la partecipazione ai corsi e alle varie attività collegate e collaterali sono liberi e gratuiti, fatto salvo il versamento della quota individuale di iscrizione. A fronte di particolari situazioni di bisogno, i regolamenti delle Università possono prevedere e disporre esenzioni totali o parziali della quota di iscrizione.
3. Per l'accesso e la partecipazione ai corsi non è necessario il possesso di alcun titolo di studio.

4. Al termine dell'anno accademico, le Università popolari e della terza età possono rilasciare un attestato di frequenza ai corsi che non può comunque assumere valore legale.

Art. 6

(Ammissione ai contributi regionali)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono erogati sulla base di domande da presentare alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno e corredate di:

- a) programma dettagliato delle iniziative previste con la corrispondente relazione di spesa;
- b) relazione sulle attività svolte nell'anno accademico precedente, corredata di copia dei programmi, delle dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e contenente la documentazione relativa ai corsi svolti e alla frequenza di ciascun corso;
- c) consuntivo finanziario;
- d) indicazione delle rette individuali dei frequentanti;
- e) indicazione delle strutture organizzative, ivi compreso l'elenco delle cariche sociali;
- f) indicazione dei contributi pubblici e privati eventualmente concessi per le medesime iniziative.

Art. 7

(Natura dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi a parziale copertura dei costi nelle seguenti misure:

- a) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi, limitatamente al rimborso spese;
- b) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico;
- c) fino al 50 per cento delle spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi di attività.

Art. 8

(Destinazione dei contributi)

1. La Giunta regionale approva con propria deliberazione il piano di riparto dei contributi tra i soggetti beneficiari e l'erogazione degli stessi, che sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati, non possono essere utilizzati per finalità diverse e sono a parziale copertura dei costi preventivati.

2. In caso di mancata o parziale attuazione dei programmi finanziati, o di destinazione dei fondi diversa da quella per cui è stato assegnato il contributo, la Giunta regionale provvede al recupero totale o parziale del contributo stesso.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione le domande di contributo di cui all'articolo 6 devono essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri rivenienti dalla applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede mediante riduzione pari ad euro 51.642,00 della autorizzazione di spesa di cui al cap. 4910, approvata con legge regionale 21 maggio 2002 n. 7, da iscriversi in termini di competenza e cassa alla unità previsionale di base 6.1, capitolo di nuova istituzione epigrafato Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età .

2. Per gli esercizi finanziari futuri, si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 26 luglio 2002

RAFFAELE FITTO